

**TRIBUNALE DI GROSSETO**

**G.Ldr. Carlo Deodato.**

**Memoria d'udienza**

nella causa proposta da

**Falzea Bruno**, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Abenavoli e dal dr. proc.  
Andrea De Cesaris

contro

**Biemme s.n.c.**, rappresentata e difesa dall'avv. Serano Guidoni.

**Udienza del 16.1.1996.**

\* \* \* \* \*

La presente memoria ha soprattutto lo scopo di replicare alle falsità contenute nell'ultima memoria presentata dalla Biemme in sede di ricorso conservativo.

E' bene premettere alcune considerazioni sulla fase di stipula del contratto preliminare, oggetto di causa.

Il contratto riguardava la vendita di alcuni alloggi costruiti dalla Biemme con convenzione comunale per edilizia popolare; tali alloggi, poi dovevano essere finanziati con erogazioni agevolate concesse dall'Istituto di Credito.

Nel preliminare veniva stabilito il prezzo di lire 122.000.000 I.V.A. esclusa, da intendersi a corpo e non a misura, con le relative modalità di pagamento.

Tali modalità prevedevano un'opzione per le ultime rate (parte della quinta, la sesta, la settima, l'ottava, la nona e la decima): o il compratore le versava, oppure chiedeva l'accollo di quota del mutuo concesso all'impresa, con finanziamenti da parte dell'Istituto.

E qui sta il primo inghippo: è accaduto, infatti, che l'impresa pretendeva dall'acquirente il pagamento delle rate per le quali, invece, era prevista l'opzione

anche quando, come nel caso del Falzea, l'acquirente avesse chiesto l'accollo del mutuo.

L'acquirente pagava la caparra e le prime sette rate regolarmente per lire 103.880.000 (compreso I.V.A., Registro e bolli atto preliminare); somme che comprendevano da parte della quinta rata (luglio 1992) in poi, l'importo complessivo di lire 33.000.000 (oltre I.V.A.) in conto mutuo; si sottolinea che queste ultime rate non dovevano essere pagate in quanto egli aveva chiesto l'accollo del mutuo, secondo la normativa attuale.

Versava inoltre la somma di lire 17.000.000 (quindi per un totale di lire 120.880.000 - lire 103.880.000 + lire 17.000.000), successivamente riconosciuta dall'impresa (che nelle prime intenzioni voleva evidentemente percepirla in nero, tant'è vero che tale somma non è stata richiesta con assegno nello stesso giorno della stipula del preliminare, ma in contanti - infatti, lo stesso giorno, cioè il 25.10.1991, l'acquirente aveva versato con assegno lire 20.680.000, per caparra e prima rata d'impianto lavori, I.V.A., Registro e Bolli atto preliminare).

Ma poi veniva a sapere che l'impresa, contrariamente a quanto dalla stessa più volte asserito, aveva già ricevuto due erogazioni sul mutuo, ad agosto ed a dicembre 1992, per complessive lire 720.000.000 su un totale di lire 900.000.000, che doveva costituire l'intero importo finanziato.

S'innestava così il seguente meccanismo: l'acquirente già doveva riconoscere gli interessi sul finanziamento ottenuto dall'impresa al momento della stipula del contratto di compravendita, fin dall'erogazione, come stabilito all'art. 6 del preliminare; nello stesso tempo, la ditta aveva percepito le somme in conto mutuo dall'acquirente, ottenendo così, gratis, un doppio finanziamento, dalla banca e dai privati.

Allora, a questo punto, l'attore sospendeva giustamente il pagamento delle ultime tre rate (lire 22.000.000 in tutto) e chiedeva, nel frattempo essendo, tra l'altro, stata dichiarata l'ultimazione dei lavori il 15.12.1993, la restituzione di quanto anticipato (lire 33.000.000), per accollarsi il mutuo; infatti, era evidente che, allo stato attuale, l'impresa aveva ottenuto una ingiusta duplicazione dello stesso finanziamento, una da parte dell'Istituto, ed una da parte dei privati; oltre a ciò, chiaramente, chiedeva la stipula del contratto definitivo di compravendita, invitando l'impresa al frazionamento del mutuo gravante sull'intero complesso per permettere l'accollo della parte di pertinenza dell'appartamento dell'acquirente (tutto ciò con lettera del 28.1.1994, prodotta agli atti, lettera che faceva seguito a molteplici tentativi da parte dell'attore di risolvere in via amichevole la questione con un colloquio sempre negato da parte del Milani, legale rappresentante dell'impresa).

L'impresa, per il tramite del proprio avvocato, rispondeva in data 7.2.1994 minacciando che l'attore sarebbe stato citato in giudizio per rispondere di divulgazione di notizie false in danno della società medesima.

Seguiva lettera dell'avv. Abenavoli del 1.3.1994, nella quale si ribadivano le richieste; a questo punto, il procuratore della controparte riconosceva l'avvenuta erogazione di lire 720.000.000, fino ad allora sempre negata, e prometteva la restituzione di quanto richiesto al momento dell'erogazione del residuo di lire 180.000.000.

Seguivano altri tentativi da parte dei legali dell'attore di risolvere la questione, ma tutto invano (anzi, proprio lo stesso Milani, legale rappresentante della Biemme, chiese un incontro fra le parti, che fu disdetto dal medesimo il giorno prima).

Di qui l'atto di citazione.

L'impresa si costituiva asserendo quanto segue:

1) tutte le operazioni dipendenti dal mutuo sono di competenza del Ministero erogante e quindi su di esse l'impresa non poteva interferire.

Tale giustificazione veniva smentita documentalmente dallo stesso Ministero competente (e non erogante) con la nota 16.2.1995, prodotta agli atti, nella quale lo stesso si dichiara "estraneo" alle fasi di erogazione e frazionamento del mutuo, di esclusiva competenza dell'impresa e della banca.

La procedura, del resto, dovrebbe essere palese: la Banca (la B.N.L.) avrebbe dovuto erogare il mutuo; l'impresa avrebbe dovuto restituire le somme anticipate (anzi, non avrebbe dovuto neppure chiederle, anche per la concomitanza fra erogazione da parte della BNL e somme anticipate dai privati), procedere al frazionamento del mutuo, con accollo da parte degli acquirenti e la relativa stipula del contratto definitivo.

Perchè tale procedura, così semplice ed elementare, non è stata osservata ?

Viene il dubbio che le somme due volte ricevute dall'impresa (dalla banca e dai privati) siano in realtà servite per altri scopi e l'impresa abbia preso tempo - e stia prendendo tuttora tempo - per tali operazioni, forse perchè in crisi di liquidità, dovendo restituire a quasi tutti gli acquirenti una somma, a questi indebitamente richiesta, di circa lire 780.000.000, dagli stessi anticipata.

2) Sempre in sede di comparso di costituzione, emergeva che la ditta imputava al Falzea il fatto che egli si era ben guardato dal pagare le ultime rate.

A parte la falsità evidente già allora di tale argomentazione, in quanto il Falzea non è che non voleva pagare le ultime rate (ottava, nona e decima, per lire 22.000.000), per puro divertimento, ma perchè, lo si ripete, voleva esercitare un suo sacrosanto diritto, cioè accollarsi il mutuo come da preliminare - e vedersi restituite le somme che aveva dovuto anticipare in conto mutuo in quanto già ricevute dall'impresa dalla banca -; ma è poi emerso in corso di causa - ed è stato confermato dalla ditta

con una discutibile, quanto a forma, ricevuta "postuma" - che il Falzea aveva versato altri 17.000.000 "in nero"; pertanto, egli doveva ancora pagare solo cinque milioni; era, quindi, nel sacrosanto diritto di vedersi perfezionare il contratto definitivo di compravendita e non era per nulla inadempiente (avendo a questo punto con il riconoscimento dei 17.000.000 versato alla ditta lire 117.000.000 su lire 122.000.000, come dal preliminare).

C'è da sottolineare a tale proposito che il versamento della somma in nero era stato in un primo momento negato nella comparsa di costituzione (22.7.1994), poi riconosciuto in corso di causa (in sede di udienza per sequestro conservativo); qui sta la serietà dell'impresa nostra controparte !.

Del tutto ridicola appare poi la difesa in merito contenuta nella comparsa di costituzione nella quale si dice che la somma di pertinenza del Falzea (guarda caso) sta proprio negli ultimi 180.000.000 di finanziamento che la ditta doveva ancora prendere (quasi che fosse scritto materialmente sui soldi); su tale punto va solo aggiunto che adesso la ditta ha preso solamente 60.000.000 dei 180.000.000, dovendo rinunciare ai rimanenti 120.000.000.

Va notato che il mutuo concesso all'impresa con contratto di mutuo fondiario stipulato nell'aprile 1992 e non ancora depositato agli atti dalla parte avversaria gravava indistintamente e solidalmente su tutto l'immobile; pertanto, l'erogazione dei 720.000.000 non si vede perchè non doveva riguardare il Falzea, almeno pro-quota.

3) Già in sede di comparsa di risposta non si rinviene alcuna difesa sull'obbligo fondamentale dell'impresa, cioè quello di stipulare il contratto definitivo e trasferire la proprietà.

Si tentava in precedenza (v. corrispondenza intercorsa) di dire che mancavano i certificati di abitabilità; ma lo stesso contratto preliminare, al punto 10, prevedeva

l'obbligo dell'impresa di concludere comunque i contratti, con responsabilità eventuale a carico dell'acquirente (come tra l'altro avvenuto nei vari contratti di compravendita ad oggi stipulati dall'impresa).

Allora si diceva che gli oneri di urbanizzazione non erano ancora completati; ma anche tale circostanza veniva smentita dalla documentazione prodotta agli atti, dalla quale risultava che il Comune già dal 1993 aveva rilasciato il certificato di ultimazione lavori.

Anche da tali circostanze emergeva palese la volontà dell'impresa di "prendere tempo", per cercare di restituire il più tardi possibile ed il meno possibile di quanto ingenuamente anticipato dall'acquirente (insieme ad altre persone) in conto mutuo.

\* \* \* \* \*

Veniamo adesso alle ben più importanti argomentazioni presentate dalla parte in sede di procedura per sequestro preventivo.

Finalmente, per così dire, adesso si gioca a "carte scoperte", perchè la ditta ha ricevuto l'intero finanziamento (v. punto 1 della memoria); tant'è vero che la stessa ditta ha "invitato" i promittenti alla stipula; ciò avveniva il giorno 28.2.1995; ebbene, prima di questa data (ottobre 1994) e dopo della stessa data (marzo 1995) solo 2 contratti su sedici venivano stipulati (Sanna ed Innocenti) e sono quelli riguardanti coloro che non si sono accollati il mutuo, ma hanno pagato tutto in contanti (come, praticamente, ha fatto il Falzea).

Gli altri, perchè non venivano stipulati ?

Sembra evidente che forse mancavano i soldi da restituire a chi li aveva anticipati; da qui nasce allora la spiegazione psicologica degli assurdi conteggi presentati dalla ditta in sede di procedura cautelare, i quali hanno lo scopo evidente di restituire all'attore una somma minore di quella dallo stesso anticipata ed allo stesso dovuta.

Il ragionamento di quanto accaduto dovrebbe essere di una chiarezza disarmante: se io ho anticipato dei soldi in conto mutuo, quando l'impresa riceve il mutuo, me li deve restituire (con gli interessi) ed io mi accollo la mia quota di mutuo.

Tale semplicissimo ragionamento (che per la ditta è d'importanza fondamentale, visto che ad esso questa subordina la stipula del contratto definitivo) è fatto oggetto di un tentativo della controparte di travisamento, con lo scopo, lo si ripete, di restituire meno soldi possibile.

Parliamo di cifre.

Il contratto prevede un prezzo di lire 122.000.000; l'attore ha versato lire 117.000.000 oltre I.V.A, compresi i 17.000.000 che all'epoca la ditta sperava di prendere "in nero", ma che ora ha riconosciuto come versati (pur chiamandoli "cauzione", non si sa bene per che cosa; è appena il caso di dire che tale "cauzione" non è stata mai menzionata nell'atto preliminare e che doveva semmai essere fatturata al momento della percezione - 25.10.1991 - e non oggi).

Allora delle due l'una: o l'attore versa il residuo di lire 5.000.000 (cosa che con lettera del 24.10.1995, che si produce (doc. 1) - lettera alla quale l'impresa rispondeva il 31.10.1995 (doc. 2), dicendo che la stipulazione era subordinata al ritiro della causa ed al riconoscimento incondizionato della posizione dell'impresa stessa -, si era già offerto di fare e che adesso versa banco iudicis); oppure si accolla il mutuo (ma per questo occorre la cooperazione del debitore, cioè l'azione dell'impresa con il consenso della banca), ma deve vedersi allora restituire la somma anticipata, cioè lire 55.000.000 (£.38.000.000 + £.17.000.000).

Sottolineamo che all'epoca il mutuo venne maliziosamente indicato in lire 55.000.000; adesso, invece, solamente per coloro che hanno acquistato il primo piano, esso è stato aumentato a lire 60.000.000, come quelli del secondo piano; si tratta evidentemente di altro inghippo inspiegabile !!.

A questo punto, l'impresa inizia a proporre tutta una serie di argomentazioni, false, errate e del tutto in contraddizione con la chiarezza del preliminare; ciò soprattutto in sede di conteggio presentato.

a) Veniamo quindi al "famigerato" conteggio presentato dalla Biemme.

Questo parte da due vizi di base.

In primo luogo, ricalcola il prezzo medio base a metro quadro per i metri quadri (130,19, peraltro errati); poi dice che nella convenzione è stato errato il prezzo medio, (1.057.000, invece di 1.067.000); il tutto per portare il prezzo a 139.000.000 (lire 17.000.000 come "adeguamento", guarda caso pari alla somma che la ditta voleva acquisire "in nero" e che, quindi, vuole far rientrare dalla "finestra", essendo uscita dalla "porta").

Trattasi di argomentazioni giuridicamente errate e non opponibili all'acquirente.

Il prezzo di 122.000.000 è stato convenuto "a corpo" e non "a misura"; pertanto, il ricalcolo, adesso, è improponibile e non può essere accolto.

Sotto tale profilo, poi, è da segnalare il macroscopico errore contenuto - maliziosamente - nel conteggio dei metri quadri riguardanti l'appartamento del Falzea.

In tale conteggio, infatti, si prevede una metratura dei balconi per mq. 18.27; ciò è assolutamente falso, perchè i balconi dell'appartamento sono pari a mq. 14.40, pertanto con una incidenza pari a mq. 3.87.

Inoltre, sempre nello stesso conteggio, viene proposta, in modo ridicolo, una voce chiamata "spazi di manovra", che incide per mq. 15.09: orbene, si noti che la strada antistante all'autorimessa, dove si dovrebbero svolgere le "manovre" e che la Biemme vorrebbe farsi pagare la bella somma di oltre un milione al mq., in realtà appartiene al Comune, trattandosi di strada pubblica !!!.

Tali errori pacchiani farebbero ridere, se in realtà essi non nascondessero un preteso (ed illegittimo) aumento del prezzo di circa lire 13.000.000 !!! (mq. 3.87 - balconi - + 15.09 - spazio di manovra - = mq. 18.96 (x 60 % di superficie convenzionale = mq. 11.38); pertanto **MQ. 11.38 X 1.135.540 al mq. = 12.922.445.**

Ma a parte quanto sopra, che lascia il tempo che trova, perchè, lo si ripete, l'alloggio è stato acquistato a corpo e non a misura, vi sono altre affermazioni della controparte da contestare decisamente.

L'errore materiale contenuto nel preliminare in relazione alla cifra del P.M.B., del quale la Biemme c'informa (da lire 1.057.000 al mq. a lire 1.067.000), non è stato riconoscibile dalla controparte contrattuale; pertanto, per la normativa civilistica in tema di errore, questo non può essere opposto alla stessa ed appare, in questa sede irrilevante.

Il prezzo, quindi, convenuto "a corpo" e non "a misura" è e deve rimanere di lire 122.000.000 (e non 139.000.000); ad ogni buon conto, esso deve comunque essere pari a lire 1.057.000 moltiplicato per i reali (e non falsi) metri quadri, che sono 115.00 circa e non 130.19, come dice la controparte; su tale circostanza (cioè sui metri quadri effettivi dell'appartamento) si chiede fin d'ora l'ammissione di eventuale C.T.U. in causa, al fine di determinare con esattezza ed in modo inequivocabile la metratura effettiva dell'appartamento ed il suo rapporto in relazione alla superficie convenzionale (S.c. = S.u. + 60% S.n.r.).

Veniamo alla parte più interessante: l'aggiornamento del P.M.B. in convenzione.

A parte il fatto che, per quanto sopra, l'aggiornamento dovrebbe essere sulla somma di lire 122.000.000, e non su quella di lire 139.000.000; già per questo dovrebbe gravare, invece che per lire 8.835.950, per lire 7.775.300 (8.835.950:139.000.000= X : 122.000.000).

Tuttavia, tale aggiornamento, nel caso di specie, non è dovuto dall'attore.

Infatti, se è pur vero che nella convenzione ditta-Comune esso è previsto, è anche vero che tale prezzo è già riferito al 6.9.1991, come emerge dalla risposta del 9.10.1995 (doc. 4), alla precedente lettera inviata dal sottoscritto procuratore al Comune di Grosseto in data 18.9.1995, che si produce (doc. 3) e come direttamente esplicitato nella stessa convenzione al punto 9.

Non è quindi chiaro il motivo (ed è perciò errata la procedura di calcolo) per il quale la Biemme riferisca tale prezzo addirittura al dicembre 1990, applicando poi su di esso l'aggiornamento dicembre 1990/ settembre 1991 (v. ultima pagina del conteggio presentato dalla Biemme).

Tuttavia, vi è nella convenzione una clausola che, per così dire, "taglia la testa al toro" in favore dell'attore.

L'art. 10 della convenzione dice che "Il prezzo medio di cessione di cui al precedente articolo può essere aggiornato per il periodo intercorrente dal mese successivo a quello di stipulazione della convenzione alla fine del mese di ultimazione lavori fissato nella concessione edilizia, applicando al prezzo iniziale di convenzione il seguente coefficiente moltiplicativo"; questo già direbbe che il prezzo dovrebbe in caso essere aggiornato solamente dall'**ottobre 1991** al mese di **settembre 1994** (data della scadenza della concessione edilizia); pertanto, già questo escluderebbe l'aggiornamento per le epoche precedenti o successive.

Peraltro, nel caso di specie, l'attore non dovrebbe alcunchè neppure a tale titolo.

Infatti, sempre l'art. 10 ultimo comma continua dicendo che "la revisione non si applica sulle somme già versate in conto e per le opere realizzate dopo i termini della presente convenzione"; avendo il Falzea versato somme oltre il dovuto, su di esse, per tale norma, non si applica e non si deve applicare nessun aggiornamento.

Da ultimo, preme ricordare un'altra circostanza: la ditta, con lettera allegata al preliminare del 25.10.1991, prodotta agli atti, affermava testualmente: "Questa impresa dichiara altresì che il prezzo stabilito resterà inalterato e non subirà quindi variazione alcuna per effetto dell'aumento dei costi di costruzione intervenuti nel periodo compreso tra la sottoscrizione dell'atto in oggetto indicato e la consegna dell'immobile".

Ciò smentisce anche, ove ve n'era bisogno, data la discutibile valenza di essa, quanto contenuto nella "famosa" ricevuta "postuma" dei 17.000.000, ove si tenta d'introdurre in modo maldestro una specie di conguaglio per l'aggiornamento di un prezzo che, invece, non doveva essere per nulla aggiornato, come ci dice la stessa ditta.

Il prezzo, aggiornato quindi al settembre 1991, pertanto, è quello riportato nel preliminare stipulato solo un mese dopo, cioè il 25.10.1991, cioè lire 122.000.000. Per quanto riguarda i costi aggiuntivi, il sig. Falzea non si oppone fin d'ora al loro pagamento, nella misura dovuta (cioè solamente per l'accatastamento, l'allacciamento Enel, l'allacciamento gas, per complessive lire 1.476.750, IVA esclusa).

Anzi, chiede che vengano pure contabilizzate ed incluse nella fattura le spese di migliorie (parquet ed altro) già pagate con assegno per un importo di lire 5.500.000 circa.

Si oppone, invece, in modo deciso al pagamento di I.S.I. ed I.C.I., come si oppone al pagamento dei vari interessi, stante il fatto che, al momento, egli, per quanto sopra detto, ha pressochè pagato l'intera somma (mancano 5.000.000, solamente sui quali, in caso, possono essere riconosciuti gli interessi); l'I.S.I. e l'I.C.I., per quanto se ne sa, invece, dovrebbero spettare al proprietario ed il Falzea, al momento, non è tale (v. l'interpretazione in tal senso riferita dalla sentenza della

Comm. I° grado di Genova, n. 357 del 12.6.1995, che si produce per intero, doc. 5).

Concludendo, pertanto, si ribadisce che il prezzo di compravendita fu stabilito in lire 122.000.000 e tale deve rimanere, resta inteso che il Falzea si dichiara disposto a corrispondere quanto dovuto per alcuni oneri accessori, che non devono certo spostare il problema.

\* \* \* \* \*

Ribadito quanto sopra, resta da vedere la legittimità del comportamento, sia processuale che stragiudiziale, adottato dalla controparte.

Questa, in sostanza, cerca di avvalersi della clausola "inadimplenti non est adimplendum", subordinando la stipula del contratto, con gli adempimenti accessori, all'integrale pagamento del prezzo da essa determinato in lire 165.141.426; prezzo che determinerebbe, in caso di accollo da parte dell'attore del mutuo, la restituzione di sole lire 15.738.574.

Per quanto abbiamo visto, invece, il Falzea non è assolutamente inadempiente alle proprie obbligazioni (anzi, avrebbe già anticipato una cospicua somma non dovuta, pari a lire 17.000.000 + 38.000.000 = lire 55.000.000, da considerarsi in conto mutuo).

Egli, inoltre, prima di agire ex art. 2932 c.c., ha richiesto per ben due volte, con lettere del 28.1.1994 e del 1.3.1994, la stipulazione del rogito; ciò per rendere del tutto pretestuosa e priva di fondamento l'allusione della controparte alla mancata ottemperanza della clausola di cui all'art. 10 del preliminare, che imporrebbe al promittente di chiedere la stipula del definitivo con lettera racc. a.r. almeno 10 gg. prima.

Tuttavia, per cercare ancora una volta un'intesa che a questo punto appare impossibile, l'attore ha ribadito la propria intenzione di addivenire alla stipula del

contratto definitivo, nonostante la causa in corso, la quale ben potrebbe rimanere in piedi, a questo punto, solamente per la determinazione del prezzo (si produce lettera del 4.11.1995, doc. 6).

Ma la Biemme ha ancora una volta ribadito la propria posizione, subordinando illegittimamente - a questo punto - la stipula del contratto all'accettazione del Falzea del prezzo da essa erratamente ricostruito (v. lett. 8.11.1995, doc. 7).

Pertanto, l'eccezione inadimplenti non est adimplendum proposta dalla ditta appare del tutto infondata, sia perchè il Falzea non è per nulla inadempiente alle proprie obbligazioni, sia perchè tale inadempimento, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, non si presenta comunque così grave da legittimare la controparte al rifiuto della propria prestazione.

Esiste, poi, una controversia fra le parti circa il risarcimento del parquet dell'immobile, il quale, parlato, ha procurato all'attore un danno quantificabile in lire 10.000.000; il legale della controparte aveva riferito in sede d'udienza che per tale motivo esisteva apposita causa fra la ditta fornitrice del materiale (la ditta Pellegrini) e la ditta Biemme, così smentendo le risposte che la stessa Biemme aveva dato in sede formale, di richiesta risarcimento, nelle quali aveva negato la circostanza.

In realtà nessuna causa esiste per tale motivo.

Pertanto, la ditta, in sede di conteggi definitivi, dovrà anche tenere conto della somma richiesta per il parquet, che dovrà essere interamente rifatto.

Inoltre, la ditta Biemme dovrà rendere conto anche della lettera diffamatoria inviata al Comune di Grosseto in data 21.6.1995, che si produce, (doc. 8), ove, invece di preoccuparsi di dare le dovute spiegazioni circa alcune macroscopiche inadempienze della convenzione (v. la questione della mancata fideiussione), ha invece attaccato in modo intollerabile la persona del Falzea, che nulla di altro ha

fatto che informarsi, quale persona interessata e cittadino, sulle motivazioni per le quali la procedura in oggetto era stata completata senza le norme previste dalla legge.

Grosseto,

Grosseto 14/12/1995 Lit. 7.815.820 #  
Non TRASFERIBILE Grosseto (300) 9

**BANCA TOSCANA**  
S.p.A. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo Creditizio Monte dei Paschi di Siena - Iscrizione del 23-7-1992  
Filiale di Grosseto - Via Manin

A vista pagate per questo Assegno Bancario

Lire it. *Settemilioniottocentoquarantamilaottocentoranta*

all'ordine *Biemme Costruzioni S.n.c. di Bardi & Milani*

3400.9  
14300.8

**MPS**  
GRUPPO CREDITIZIO  
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

*Bruno Falzea*

G/C.N. 55916411

n. 1.033.954.815-10

~~1033954815~~ 340014300

N. Assegno

Banca | Sportello (C.A.B.)

N. Conto